

COMUNE DISPORMINORE
Provincia di Trento

***REGOLAMENTO D'USO
DEGLI IMPIANTI
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
"MARIO FORMOLO"***

Approvato con delibera di Consiglio n. 02 dd. 20.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Ivana Battaini

Articolo 1
(Ambito di applicazione – utilizzo temporaneo)

1. Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo delle strutture e degli impianti sportivi presenti nel centro sportivo comunale "Mario Formolo" in CC. Sporminore.
2. Il centro sportivo comunale presenta le seguenti strutture:
 - a) il campo da calcio;
 - b) lo sferisterio;
 - c) il campo da tennis;
 - d) il campo da bocce;
 - e) il campo da calcetto.

Art. 2
(Utilizzo)

1. Le strutture quali il campo di bocce e quello di calcetto sono di libero accesso ed uso e possono essere normate da apposito disciplinare d'uso approvato dalla Giunta comunale.
2. I campi da calcio e da tennis e lo sferisterio, sono utilizzati o in via temporanea, con le modalità disciplinate dal presente regolamento, o in concessione per lunghi periodi, previo stipula di apposite convenzioni tra i richiedenti e l'amministrazione comunale.
3. La presenza di una concessione per l'uso prolungato, non determina a priori l'indisponibilità della struttura per l'uso temporaneo (purchè vi sia l'accordo con l'associazione o l'ente gestore della struttura).
4. Gli spazi e le strutture di cui all'art. 1 sono utilizzabili esclusivamente per le iniziative compatibili con la destinazione, le dimensioni e le caratteristiche delle strutture sopra elencate.

Art. 3
(Aventi diritto)

1. Al fine di tutelare e valorizzare l'attività di volontariato e l'associazionismo, l'Amministrazione può stipulare con le associazioni sportive e/o di volontariato idonee convenzioni per l'utilizzo delle strutture o stipulare contratti di comodato con le medesime.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo e la gestione di una struttura tramite concessione, è stipulata una convenzione con la quale vengono stabilite le condizioni che regolano i rapporti con il concessionario.
3. In via prioritaria la concessione d'uso delle strutture comunali avviene a favore delle associazioni sportive e di volontariato aventi sede nel Comune di Sporminore operanti sul territorio comunale. Secondariamente l'utilizzo è consentito ad altre associazioni o gruppi sportivi e non residenti nel Comune ma che operano senza fini di lucro.
4. E' comunque escluso l'utilizzo degli spazi e dei servizi per attività che siano incompatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali o che siano incompatibili con le disposizioni di agibilità e sicurezza stabilite dalla normativa vigente o dettate dall'autorità competente in materia di Polizia Amministrativa.

Art. 4
(Disciplina giuridica dell'uso temporaneo delle strutture)

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere utilizzati in via temporanea previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, gli interessati dovranno produrre apposita istanza all'Amministrazione comunale, firmata dal richiedente; nel caso essa sia presentata da enti, l'istanza è sottoscritta da un loro rappresentante autorizzato.
3. L'istanza di cui sopra dovrà indicare dettagliatamente l'impianto o gli impianti di cui si chiede l'uso, lo scopo, il giorno, l'ora, la presumibile durata, il numero presunto degli atleti impegnati e il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto.
4. Le istanze per l'uso temporaneo non possono avere durata superiore a quattro mesi.
5. Sulla base della richiesta pervenuta, l'Amministrazione comunale, sentita l'associazione eventualmente concessionaria dell'impianto sportivo, rilascia l'autorizzazione per l'uso dell'impianto,

secondo termini e modalità stabilite dalla Giunta comunale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito all'articolo 6.

6. L'autorizzazione si intende valida esclusivamente nei giorni e nelle ore stabilite e per l'attività richiesta.
7. Il Comune è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gara, manifestazioni ed allenamenti effettuati dai richiedenti.
8. L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo.
9. Il Comune ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro gli enti, i gruppi sportivi o gli atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 5

(Disciplina giuridica delle concessioni d' uso prolungato delle strutture)

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere affidati in gestione a gruppi o associazioni/società sportive e di volontariato, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche.
2. L'impianto può essere affidato al soggetto gestore anche mediante concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera f) della L.R. n. 1/93 e successive modifiche e integrazioni.
3. La concessione è comunque disciplinata da convenzione, che accede alla concessione medesima.
4. La convenzione è sottoscritta dal rappresentante pro tempore del gruppo sportivo o associazione/società contenente le condizioni in base alle quali gli impianti sono affidati, come indicate nei successivi articoli del presente capo.
5. La stipula della convenzione di cui ai precedenti commi è autorizzata dalla Giunta comunale.
6. All'atto della scadenza della convenzione, l'impianto sportivo e tutte le opere ad esso annesse saranno riconsegnate al Comune in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

Articolo 6

(Regole da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità)

1. Nell'utilizzo delle strutture o dei locali connessi debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) uso corretto delle strutture, dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
 - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
 - c) presenza dell'affidatario o di suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dal provvedimento di autorizzazione o dal contratto;
 - d) rilascio dell'immobile nello stato in cui si trovava; in particolare deve essere effettuata la pulizia dei locali, salvo che in via convenzionale sia stato diversamente concordato;
 - e) occupazione limitata agli spazi assegnati;
2. Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti sono eventualmente inseriti negli atti negoziali relativi all'utilizzo dei singoli impianti.
3. In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso delle strutture di cui abbiano la disponibilità ai sensi del presente regolamento.
4. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi delle strutture e degli impianti.
5. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. E' vietato ai soggetti che utilizzano le strutture oggetto del presente regolamento, se non espressamente autorizzati, manomettere gli impianti delle medesime, in particolare l'impianto di riscaldamento e di illuminazione.
7. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali, strutture o impianti concessi in uso per accertarne il corretto utilizzo.
8. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.
9. Le attività per le quali vengono richieste le strutture o gli spazi pubblici non devono essere contrarie

al buon costume ed alla morale.

Articolo 7 (Oneri ed obblighi dell'affidatario)

1. Di norma sono ad esclusivo carico del Comune tutti gli oneri e spese inerenti alla gestione ordinaria, ad esclusione delle pulizie e della preparazione dei campi da gioco, e straordinaria degli impianti sportivi con annessi spogliatoi, ed eventuali aree di pertinenza, salvo espressa pattuizione differente in ordine alla manutenzione.
2. La gestione degli impianti, da parte del soggetto convenzionato o concessionario, dovrà essere effettuata secondo i seguenti principi:
 - a) razionalità d'uso in relazione al tipo di impianto e discipline sportive ivi praticabili;
 - b) conservazione in ottimo stato di manutenzione e funzionamento dell'impianto;
 - c) assunzione di ogni responsabilità connessa all'utilizzo, anche a mezzo di idonee coperture assicurative se richieste dall'Amministrazione;
 - d) utilizzo dell'impianto unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.
3. La convenzione che disciplina l'affidamento della gestione deve inoltre prevedere:
 - a) - la durata del rapporto;
 - b) - le cause e modalità di recesso;
 - c) - l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 (Utilizzo dell'impianto da parte di altri soggetti)

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale, secondo modalità e limiti contenuti nell'art. 4 del presente regolamento, il gruppo sportivo o associazione cui è affidata la gestione dell'impianto è tenuto a consentire l'uso del medesimo e delle annesse attrezzature anche ad altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dall'ente gestore.
2. Parimenti il gruppo sportivo o associazione affidatari rimangono obbligati a garantire la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di qualsiasi manifestazione promossa o autorizzata dal Comune.

Articolo 9 (Revoca)

1. La convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento nel caso di gravi deficienze nella gestione dell'impianto sportivo, accertate dall'Amministrazione o per grave violazione delle norme contenute nella convenzione o nel presente regolamento.
2. In tal caso l'impianto medesimo ritornerà alla diretta gestione del Comune o affidata ad altra associazione sportiva locale od altro ente portatore di valide garanzie.
3. La disposizione di cui al comma 2 vale anche in caso di scioglimento o cessazione del gruppo sportivo o dell'associazione che hanno in gestione l'impianto comunale.

Art. 10 (Pagamento per l'utilizzo delle strutture ed esenzioni)

1. L'utilizzo temporaneo delle strutture è subordinato al pagamento di un rimborso spese al Comune di Sporminore solo nel caso di gestione diretta, altrimenti sarà dovuto al ente gestore convenzionato.
2. L'ammontare del rimborso, praticato ai soggetti esterni all'amministrazione, è riportato nella tabella allegata al presente regolamento, che potrà essere aggiornata con provvedimento della giunta comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato preventivamente all'inizio delle attività.
3. All'ente gestore, nel caso sia associazione sportiva e/di volontariato con sede ed operante nel comune di Sporminore, verrà decurtato il corrispettivo dell'introito dal contributo ordinario (ove concesso).
4. Il Comune può concedere gratuitamente l'utilizzo degli impianti sportivi ad Associazioni, Comitati e Gruppi organizzati con sede legale ed operanti sul territorio comunale senza fini di lucro.
5. Parimenti esso può concedere gratuitamente l'utilizzo delle strutture di sua proprietà per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio.

Articolo 11

Disposizioni diverse

1. In caso di utilizzo di strutture pubbliche per spettacoli sono necessari i permessi richiesti dalle norme vigenti. L'autorizzazione rilasciata dal Comune non sostituisce gli altri nulla osta, permessi o autorizzazioni previsti per legge o regolamento.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo.

Articolo 11

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente comporta per il soggetto responsabile e per l'ente in nome della quale ha agito, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture comunali oggetto del presente regolamento per un periodo di tempo determinato dal Sindaco o dall'Assessore delegato, e proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, entro un limite massimo di due anni, fatte salve ulteriori azioni dirette alla tutela degli interessi del Comune.

Allegato A.

Tariffe dell'utilizzo del campo da calcio e dello sferisterio

Utilizzo del campo da calcio

	tipologia	tariffe
1	Allenamento con durata 2 ore (1 novembre 30 aprile)	80 +IVA
2	Allenamento durata 2 ore (1 maggio 30 ottobre)	60+ IVA
3	Partita di campionato (utilizzo di tre spogliatoi e uso luci)	180+IVA
4	Partita di campionato senza luci	120+IVA
5	Opzione 5 allenamenti (1 novembre 30 aprile)	320+IVA

Utilizzo dello sferisterio

	TIPOLOGIA	TARIFFA
1	Quota tamburello con luce	60 IVA COMPRESA
2	Quota tamburello senza luce	40 IVA COMPRESA